

Codice A1305A

D.D. 21 ottobre 2019, n. 409

Occupazione temporanea, imposizione servitu' di gasdotto e/o di passaggio carrabile a favore SNAM Rete Gas S.p.A., relative ad immobili nel Comune di NOVI LIGURE (AL), necessari per costruzione nuovo gasdotto "Rifacimento Allacciamento Industrie ELAH e SMURFIT - Variante" per risoluzione interferenza TT02b con nuova linea ferroviaria AV/AC Milano - Genova "Terzo Valico del Giovi". Pagamento indennita' accettate.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza a suo tempo presentata alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile - dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Alessandria – Via Cardinal G. Massaia, 2/A – volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, tra gli altri, del nuovo gasdotto "Rifacimento Allacciamento Industrie ELAH e SMURFIT - DN 100 (4") - DP 75 bar – Variante" per risoluzione interferenza TT02b con nuova linea ferroviaria AV/AC Milano – Genova "Terzo Valico dei Giovi", localizzato nel Comune di NOVI LIGURE (AL), previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Vista la Determinazione dirigenziale n. 933 in data 14.12.2015 con la quale il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile – ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., ha approvato le risultanze della Conferenza dei Servizi (riunitasi in data 23.09.2015) che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 12.05.2015, come integrato dalla documentazione allegata alle Note n. 12991 e n. 13001 in data 19.08.2015;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12, comma 1, lett. B);
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con conseguente adozione di variante urbanistica, relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato e comprendente la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas), avente le seguenti ampiezze:

- metri 17.00 per parte dall'asse della tubazione libera per il gasdotto con pressione 64 bar - diametro 550 mm (22");
 - metri 11.50 per parte dall'asse della tubazione libera per i gasdotti con pressione 64 bar - diametri 400 mm (16") - 250 mm (10") - 100 mm (4")
 - metri 13,50 per parte dall'asse della tubazione libera per il gasdotto con pressione 75 bar - diametro 100 mm (4");
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Vista l'istanza presentata da SNAM Rete Gas S.p.A. al Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche – Espropri - Usi Civici - allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù di gasdotto e/o servitù di passaggio carrabile, con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo gasdotto:

- la fornitura in condizioni di sicurezza del gas naturale necessario per soddisfare il previsto sviluppo del mercato locale;
- la risoluzione delle interferenze tra le nuove strutture ferroviarie della linea AV/AC Milano – Genova “Terzo Valico dei Giovi” e l'impianto esistente che, rimanendo nell'attuale posizione, ne impedirebbe la realizzazione.

Visto il Piano Particellare trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza nel quale sono evidenziate le aree soggette a servitù di gasdotto/servitù di passaggio carrabile e le aree soggette ad occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non avevano aderito o per i quali non era stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati era stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali, pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale ed affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio del Comune di NOVI LIGURE (AL).

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, i seguenti aventi diritto - Signora BALOSTRO Anna Maria di Novi Ligure (AL) tramite l'Avv. PASTORE Raffaella di Alessandria - nonché i Signori DAFFONCHIO Giuseppe, DAFFONCHIO Vittorio e GUIDO Assunta, tutti di Novi Ligure (AL) tramite l'Avv. REALE Alessandro di Novi Ligure (AL) - avevano presentato osservazioni scritte riguardo agli indennizzi offerti da SNAM Rete Gas S.p.A. a titolo provvisorio, nonché alle modalità di esecuzione dei lavori.

Visto il provvedimento del Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche – Espropri - Usi Civici n. 212 in data 27.05.2019 - con il quale non erano state accolte le osservazione presentate dalle Ditte opposenti sopraccitate - ed era stata autorizzata l'occupazione temporanea e l'imposizione servitù di gasdotto ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., relative agli immobili siti nel Comune di NOVI LIGURE (AL), necessari per la costruzione del nuovo gasdotto “Rifacimento Allacciamento Industrie ELAH e SMURFIT - DN 100 (4") - DP 75 bar – Variante” per risoluzione interferenza TT02b con nuova linea ferroviaria AV/AC Milano – Genova “Terzo Valico dei Giovi”.

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., con i quali il sopraccitato provvedimento n. 212/2019, recante anche la misura delle indennità di occupazione ed asservimento stabilite a titolo provvisorio, era stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Viste le “dichiarazioni di accettazione” delle indennità provvisorie di occupazione ed asservimento, inoltrate alla SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge dalle Ditte concordatarie, proprietarie di quasi tutti i terreni siti nel Comune di NOVI LIGURE (AL), necessari per la costruzione del nuovo gasdotto “Rifacimento Allacciamento Industrie ELAH e SMURFIT - DN 100 (4”) - DP 75 bar – Variante” per risoluzione interferenza TT02b con nuova linea ferroviaria AV/AC Milano – Genova “Terzo Valico dei Giovi”.

Rilevato che entro i termini di legge - riguardo alle indennità determinate con il predetto provvedimento n. 212/2019 – soltanto i Signori DAFFONCHIO Giuseppe, DAFFONCHIO Vittorio e GUIDO Assunta sopraccitati hanno rifiutato le somme stabilite a titolo provvisorio ritenendole inadeguate.

Considerato che con separato provvedimento questa Struttura richiederà alla Commissione Provinciale Espropri di ALESSANDRIA la determinazione delle indennità definitive di occupazione ed asservimento ai sensi degli artt. 22 comma 5 nonché 52 nonies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

Vista la nota n. 746 in data 05.08.2019, con la quale SNAM Rete Gas S.p.A. ha trasmesso copia delle “dichiarazioni di accettazione” sopraccitate, nonché l’Elenco Riassuntivo delle Ditte Concordatarie.

Ravvisata pertanto la necessità di disporre il pagamento delle indennità di occupazione ed asservimento accettate a titolo definitivo dagli aventi diritto, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1 artt. 4 – 6 dell’Allegato alla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 comma 3 e 26 comma 10 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., di effettuare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il pagamento delle somme accettate a titolo definitivo dalle Ditte Concordatarie indicate nell’Allegato Elenco Riassuntivo, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Tali importi costituiscono le indennità dovute a seguito dell’occupazione temporanea e dell’asservimento degli immobili indicati nell’Elenco Riassuntivo sopraccitato - siti nel Comune di NOVI LIGURE (AL) - necessari per la costruzione del nuovo gasdotto “Rifacimento Allacciamento Industrie ELAH e SMURFIT - DN 100 (4”) - DP 75 bar – Variante” per risoluzione interferenza TT02b con nuova linea ferroviaria AV/AC Milano – Genova “Terzo Valico dei Giovi”.

ART. 2

Il pagamento delle somme di cui al precedente art. 1, dovrà avvenire previo accertamento dell’effettiva titolarità della rappresentanza legale in capo ai soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni di

accettazione (anche pro - quota in caso di eventuali successioni), delle effettive proprietà degli immobili di che trattasi, nonché della libertà dei medesimi da vincoli, ipoteche o altri pesi.

ART. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

ART. 4

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Marco PILETTA)

CA/FA/vv